



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 9247 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Manfredi Agnese, Anzellini Dimitri, Argiroffi Giovanni, Barcellona Alessandra, Bellissima Federico, Blanda Giulia Maria, Branciforte Salvatore, Buscemi Maura, Cannella Maria Antonella, Carbone Fausto, Catalano Renato Sebastiano, Cavalieri Silvia, Cirrito Tiziana, Compagno Viviana, Corrao Francesco, Costa Concetta, Cutaia Giuseppe, Cutaia Rosario, D'Agati Daniela Nicoletta, D'Aleo Giampaolo, D'Angelo Luigi, De Francisci Jurij Antonio, De Lucia Francesco, Di Liberti Rosangela, Di Mauro Marco, Di Pietro Martina Paola, Di Raimondo Tania, Figura Roberto, Francaviglia Antonio Fabrizio, Iacona Alessandro, Iatrino Rossana, Ilardi Pietro, Larcan Stefania, Lo Meo Giuseppe, Lotà Carlo, Luppino Girolamo, Margherita Manuela, Micciché Rossella, Naselli Nicoletta, Oliva Claudia Francesca, Passantino Giuseppina, Pecoraro Angelo, Pecoraro Manuela, Pennica Maria, Pollina Vito, Principato Giovanni, Privitera Laura Maria Rosaria, Profeta Claudia, Ruggirello Elisa, Salomone Giulia, Sanalidro Simona Rosaria, Sapuppo Giuseppe, Schillaci Maria Ilenia, Sciuto Maria Giorgia,

Scuderi Daniele, Sferrazza Sonia, Signorelli Manuela, Spatafora Claudia, Trimarchi Maria Vittoria, Tumino Giulia, Vitale Andrea, Zappalà Leonardo, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Leone, Chiara Campanelli, Simona Fell, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Leone - Fell & Associati in Roma, via Lungotevere Marzio n. 3;

contro

Regione Sicilia, Ministero della Salute, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario;

e con l'intervento di

atto di intervento ad adiuvandum proposto da Francesca Cannici rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Trigona ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cristina Oliveti in Roma Via Cunfida, n. 20;

per l'annullamento

del decreto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana n. 3 del 30 marzo 2016 relativo al concorso pubblico per esami per l'ammissione di n. 80 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Siciliana relativo al triennio 2016-2019 nella parte in cui all'art. 2, comma 1 prevede che il candidato:

“deve essere in possesso

b) dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia;

c) della iscrizione all'albo dei medici chirurghi” e nella parte in cui all'art. 2, comma 2 prevede che:

“i requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso”,

delle liste degli ammessi in seguito alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso per 80 posti al corso triennale in formazione specifica in

medicina generale della Regione Sicilia relativo agli anni 2016/2019;
del D.M. Salute 7 marzo 2006 nella parte in cui all'art. 5 prescrive che il titolo abilitativo sia già acquisito al momento della presentazione della domanda di concorso;
del Bando di concorso del Ministero della Salute "Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina Generale" pubblicato sulla G.Uff del 3 maggio 2016, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;
e con motivi aggiunti del 7 dicembre 2016:
della graduatoria di merito del "concorso pubblico per esami per l'ammissione n. 80 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Sicilia relativo al triennio 2016-2019" di cui al Decreto Dirigenziale n. 1930 del 10 ottobre 2016, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia e di Ministero della Salute;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2017 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe indicate in data 5 agosto 2016 e depositato il successivo 9 agosto 2016, i ricorrenti espongono che con ricorso incardinato dinanzi al TAR Sicilia - Palermo chiedevano l'annullamento degli atti meglio in epigrafe indicati e l'ammissione con riserva alla prova d'esame,

ma quel Tribunale Amministrativo sanciva la competenza del TAR Lazio dinanzi al quale hanno dunque riassunto il ricorso.

Espongono in fatto che il bando della Regione Sicilia prevedeva tra i requisiti di ammissione che il candidato fosse in possesso della abilitazione all'esercizio della professione e della iscrizione all'albo dei medici chirurghi entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione che, nel caso, scadeva il 29 aprile 2016.

Precisano ancora che si sono laureati nell'anno accademico 2015/2016 a marzo 2016 o dicembre 2015 e che conseguiranno l'abilitazione nella prima sessione utile di luglio 2016, in data comunque antecedente a quella prevista per lo svolgimento del test di ammissione fissata per il 20 settembre, ma che per tale ragione non integrando il requisito previsto dal bando non hanno presentato la domanda di partecipazione.

2. Avverso il bando e gli altri atti meglio in epigrafe indicati deducono: 1) violazione dell'art. 2, comma 433 della legge n. 244 del 2007, della Direttiva CE 93/16/CEE, del principio di favor participationis, del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, 97, 117 Cost., dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione; eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, eccesso di potere per sviamento ed illogicità, ingiustizia manifesta, straripamento; violazione dei principi di favor participationis e parità di trattamento; 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 3 Cost, dei principi di imparzialità e ragionevolezza dell'azione amministrativa prescritti dagli articoli 3 e 97 Cost., violazione dell'art. 4, comma 1 del DM 20 maggio 2016, n. 313; violazione e/o falsa applicazione del principio di parità di trattamento; delle disposizioni del bando di concorso; eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento ed illogicità; 3) sull'effetto conformativo dell'annullamento e, in subordine, sul risarcimento del danno.

Concludono con istanza cautelare nell'avvicinarsi della prova che si terrà il 20 settembre 2016 e chiedono di annullare gli atti impugnati o in subordine di

condannare gli Enti al risarcimento del danno.

3. Con decreto cautelare dell'11 agosto 2016 l'istanza cautelare è stata respinta, ma alla Camera di Consiglio del 30 agosto 2016, con ordinanza n. 4880, gli interessati sono stati ammessi con riserva a partecipare al concorso visto il precedente specifico della sezione a n. 4514/2016.

4. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio in vista della ridetta Camera di Consiglio contestando le doglianze proposte.

5. Con motivi aggiunti del 7 dicembre 2016 i ricorrenti Federico Bellissima, Elisa Ruggirello, Maria Giorgia Sciuto e Giulia Tumino hanno impugnato la graduatoria nella quale risultano inseriti il primo al 12° posto, la seconda 26°, la terza al 35° e la quarta al 52° su 80 posti e con riserva, deducendo avverso tale provvedimento: 1) violazione dell'esatta esecuzione del giudicato cautelare; violazione e falsa applicazione dell'art. 117 Cost., eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento ed illogicità. Oppongono che la riserva andava riferita all'ammissione al concorso non alla prova che una volta superata dava pieno titolo alla prosecuzione del percorso formativo.

Concludono i motivi aggiunti chiedendo l'annullamento degli atti impugnati con riferimento alla apposizione della riserva.

6. Con atto di intervento ad adiuvandum delle Amministrazioni resistenti la dr.ssa Cannici, che ha partecipato alla prova di ammissione del 20 settembre conseguendo il posto 104 su 80 e successivamente agli scorrimenti, ha conseguito il posto 105°, ha opposto la inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti per mancata notifica degli stessi ad alcuno dei controinteressati; ha contestato tutte le censure ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti.

7. In vista della pubblica udienza il Ministero della Salute ha eccepito la improcedibilità del ricorso nei confronti dei ricorrenti che non hanno superato la prova concorsuale e non hanno impugnato la graduatoria.

La inammissibilità del ricorso per i restanti ricorrenti, in quanto pur ammessi in via

giurisdizionale ed avendo superato le prove tuttavia non hanno presentato la domanda di partecipazione; oltre che per mancata notifica ad almeno un controinteressato.

Ha insistito nel rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

8. In vista dell'udienza pubblica, altresì i ricorrenti dottori Federico Bellissima, Elisa Ruggirello, Maria Giorgia Sciuto e Giulia Tumino, ai quali si è aggiunta la dr.ssa Maria Pennica, hanno ricostruito che al momento di presentare la domanda al corso di Formazione in Medicina Generale triennio 2016-2019 non erano ancora abilitati, ma hanno conseguito l'abilitazione nel mese di luglio 2016 ed hanno dunque partecipato alla prova di ammissione del 20 settembre 2016, in virtù dell'ammissione con riserva disposta dal TAR con l'ordinanza n. 4880/2016 sopra citata.

Rappresentano ancora che conseguivano i dottori Federico Bellissima il 12° posto, Maria Pennica il 111° posto, Elisa Ruggirello il 26° posto, Maria Giorgia Sciuto il 35° posto e Giulia Tumino il 52° posto.

Hanno contestato l'atto di intervento della dr.ssa Cannici in quanto non correttamente notificato in via digitale e hanno rappresentato di non avere alcun interesse alla impugnativa della graduatoria in generale, quanto esclusivamente in ordine alla disposta "riserva" con la quale vi sono inseriti.

9. Pervenuto il ricorso per la trattazione alla pubblica udienza del 21 aprile 2017 il Collegio lo ha ritenuto in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Infatti a seguito dei motivi aggiunti depositati dai ricorrenti Federico Bellissima, Elisa Ruggirello, Maria Giorgia Sciuto e Giulia Tumino che hanno superato la prova di ammissione al corso di che trattasi è da rilevare che per gli altri ricorrenti non sussiste alcun interesse alla coltivazione del gravame, non rilevando a tal fine alcuna decisione sulla deduzione della illegittimità del requisito dell'abilitazione, come previsto ai fini della ammissione alla prova, posto che il loro interesse è stato soddisfatto dalla ammissione con riserva alla prova che non è stata tuttavia superata. I ricorrenti, dunque nei cui confronti va dichiarata la improcedibilità del

ricorso per sopravvenuto difetto di interesse sono: Manfredi Agnese, Anzellini Dimitri, Argiroffi Giovanni, Barcellona Alessandra, Blanda Giulia Maria, Branciforte Salvatore, Buscemi Maura, Cannella Maria Antonella, Carbone Fausto, Catalano Renato Sebastiano, Cavalieri Silvia, Cirrito Tiziana, Compagno Viviana, Corrao Francesco, Costa Concetta, Cutaia Giuseppe, Cutaia Rosario, D'Agati Daniela Nicoletta, D'Aleo Giampaolo, D'Angelo Luigi, De Francisci Jurij Antonio, De Lucia Francesco, Di Liberti Rosangela, Di Mauro Marco, Di Pietro Martina Paola, Di Raimondo Tania, Figura Roberto, Francaviglia Antonio Fabrizio, Iacona Alessandro, Iatrino Rossana, Ilardi Pietro, Larcan Stefania, Lo Meo Giuseppe, Lotà Carlo, Luppino Girolamo, Margherita Manuela, Micciché Rossella, Naselli Nicoletta, Oliva Claudia Francesca, Passantino Giuseppina, Pecoraro Angelo, Pecoraro Manuela, Pennica Maria, Pollina Vito, Principato Giovanni, Privitera Laura Maria Rosaria, Profeta Claudia, Salomone Giulia, Sanalidro Simona Rosaria, Sapuppo Giuseppe, Schillaci Maria Ilenia, Scuderi Daniele, Sferrazza Sonia, Signorelli Manuela, Spatafora Claudia, Trimarchi Maria Vittoria, Vitale Andrea, Zappalà Leonardo.

In ordine alla posizione della dr.ssa Maria Pennica che è collocata al 111° posto su 80 è da rilevare che la mancata impugnativa della graduatoria finale nella quale ella è collocata oltre l'ottantesimo posto rende il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse anche nei suoi riguardi.

10. Per il resto invece i ricorrenti Federico Bellissima, Elisa Ruggirello, Maria Giorgia Sciuto e Giulia Tumino devono notificare il ricorso nei confronti di tutti i soggetti che qualora questo fosse accolto si vedrebbero impedire l'accesso alla graduatoria per la presenza in essa degli interessati e considerato il numero dei controinteressati, può disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami anche nella modalità telematica.

Nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per

pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Sicilia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero della presente sentenza non definitiva con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei contro interessati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Sicilia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente sentenza non definitiva e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente sentenza non definitiva (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del

ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione Terza del T.A.R.

Si prescrive, inoltre, che la Regione Sicilia resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente sentenza non definitiva, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente sentenza non definitiva e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (eurocento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito.

11. Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato in parte improcedibile per sopraggiunto difetto di interesse nei confronti dei ricorrenti Manfredi Agnese,

Anzellini Dimitri, Argiroffi Giovanni, Barcellona Alessandra, Blanda Giulia Maria, Branciforte Salvatore, Buscemi Maura, Cannella Maria Antonella, Carbone Fausto, Catalano Renato Sebastiano, Cavalieri Silvia, Cirrito Tiziana, Compagno Viviana, Corrao Francesco, Costa Concetta, Cutaia Giuseppe, Cutaia Rosario, D'Agati Daniela Nicoletta, D'Aleo Giampaolo, D'Angelo Luigi, De Francisci Jurij Antonio, De Lucia Francesco, Di Liberti Rosangela, Di Mauro Marco, Di Pietro Martina Paola, Di Raimondo Tania, Figura Roberto, Francaviglia Antonio Fabrizio, Iacona Alessandro, Iatrino Rossana, Ilardi Pietro, Larcan Stefania, Lo Meo Giuseppe, Lotà Carlo, Luppino Girolamo, Margherita Manuela, Micciché Rossella, Naselli Nicoletta, Oliva Claudia Francesca, Passantino Giuseppina, Pecoraro Angelo, Pecoraro Manuela, Pennica Maria, Pollina Vito, Principato Giovanni, Privitera Laura Maria Rosaria, Profeta Claudia, Salomone Giulia, Sanalidro Simona Rosaria, Sapuppo Giuseppe, Schillaci Maria Ilenia, Scuderi Daniele, Sferrazza Sonia, Signorelli Manuela, Spatafora Claudia, Trimarchi Maria Vittoria, Vitale Andrea, Zappalà Leonardo e Maria Pennica.

Per il resto va disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come sopra indicato a cura dei ricorrenti Federico Bellissima, Elisa Ruggirello, Maria Giorgia Sciuto e Giulia Tumino.

12. Le spese di giudizio possono essere compensate tra i restanti ricorrenti ed il Ministero della Salute costituito, per il resto vanno al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- lo dichiara in parte improcedibile nei confronti dei soggetti in motivazione indicati per sopraggiunto difetto di interesse;
- ordina ai ricorrenti Federico Bellissima, Elisa Ruggirello, Maria Giorgia Sciuto e Giulia Tumino di integrare il contraddittorio nei termini e secondo le modalità in motivazione indicate.

Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del 3 ottobre 2017.

Spese di giudizio compensate tra i soggetti in motivazione indicati e per il resto al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Consigliere

L'ESTENSORE
Pierina Biancofiore

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO